

## **ART. 37**

### **( Misure a sostegno del settore turistico-balneare e della nautica da diporto)**

Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

In virtù della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 251), i criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono stati rideterminati in aumento secondo i nuovi valori tabellari per come indicati nel riformulato articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

Gli stessi criteri si applicano, in virtù dell'articolo 03, comma 3 del decreto-legge 400/1993, così come sostituito dall'articolo 1, comma 252, della legge 296/2006, anche alle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.

In particolare, quest'ultima tipologia concessoria godeva, prima della riforma normativa del 2006, di una disciplina differenziata, per la cui determinazione dei canoni si applicavano i criteri del DM 343/98, prevedendo valori tabellari più bassi per aree/specchi da occuparsi con opere di difficile rimozione e via via crescenti per le zone da occuparsi con opere di facile rimozione ed infine per quelle scoperte.

Con la legge 296/2006 la *ratio* risulta invertita, andando a stabilire valori più alti per le aree/specchi acquei destinati ad ospitare opere di difficile rimozione e via via decrescenti per le opere di facile rimozione ed infine per le aree scoperte.

Ciò ha determinato un aumento complessivo dei canoni dovuti per tali concessioni compreso tra un minimo del 10% circa (per le aree scoperte) ad un massimo del 350% circa (per le aree occupate da opere di difficile rimozione):

Anche per le concessioni turistico-ricreative si è verificato, con la riforma del 2006, un aumento esponenziale dei canoni limitatamente alle componenti pertinenziali perché parametrati ai valori OMI.

Ne è conseguito per entrambe le fattispecie concessorie l'instaurarsi di numerosi contenziosi avverso i procedimenti ingiuntivi di pagamento avviati dagli enti gestori.

La disposizione odierna è finalizzata a ridurre il contenzioso in essere, sospendendo sino al 30 giugno 2020 il pagamento dei relativi canoni non ancora corrisposti alla data del 1 gennaio 2020.

### **RELAZIONE TECNICA**

La disposizione attua la sospensione sino al 30 giugno 2020 del pagamento dei canoni relativi alle pertinenze demaniali marittime nell'ambito delle concessioni per finalità turistico-ricreative e dei canoni riferiti alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, non ancora corrisposti alla data del 1 gennaio 2020.

Detta misura è finalizzata a ridurre l'attuale contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria in ordine al pagamento dei canoni di tali fattispecie concessorie e derivante

dall'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2007 dei nuovi valori tabellari introdotti dalla legge 296/2006.

L'odierna norma non apporta, pertanto, alcuna innovazione sui criteri di calcolo dei canoni in questione, né la rideterminazione degli importi degli stessi, attuando esclusivamente una sospensione dei pagamenti dovuti per le annualità pregresse. Ciò non comporta, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.